

b) dall'altro lato, eserciti, allo stesso tempo, un'attività in quanto pubblica autorità (esercizio di potestà pubbliche), per la quale non sia considerato soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388,

le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito eseguite nell'ambito della propria attività economica nell'ambito dell'esercizio di potestà pubbliche debbano essere esenti da imposta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388.

(¹) GU 1977, L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Massa (Italia) il 19 giugno 2020 — GN, WX / Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

(Causa C-274/20)

(2020/C 297/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Massa

Parti nella causa principale

Ricorrenti: GN, WX

Convenuta: Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di divieto di «discriminazione effettuata in base alla nazionalità», ai sensi dell'art. 18 del TFUE, debba essere interpretata nel senso che è vietata, da parte degli Stati membri, ogni legislazione che possa, in maniera anche indiretta, occulta e/o materiale, mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri?
- 2) Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta positiva, se il comma 1-bis dell'art. 93 del Codice della Strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo sessanta giorni di residenza in Italia, possa mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri (possessori di auto con targa estera) e conseguentemente avere natura discriminatoria in base alla nazionalità?
- 3) Se le nozioni di:
 - a. «diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» di cui all'art. 21 del TFUE;
 - b. «mercato interno» che «comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati» di cui all'art. 26 del TFUE;
 - c. «La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata» di cui all'art. 45 del TFUE;
 - d. «le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate», di cui agli artt. 49-55 del TFUE;
 - e. «le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione» di cui agli artt. 56-62 del TFUE;

debbano essere interpretate nel senso che le previsioni nazionali che possano, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi o influire in qualche modo sui suddetti diritti, sono ugualmente vietate?

- 4) Nel caso in cui alla terza domanda sia data risposta positiva, se il comma 1 -bis dell'art. 93 del Codice della Strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo sessanta giorni di residenza in Italia, possa limitare, rendere difficoltoso o influire in qualche modo sull'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi?

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 25 giugno 2020 — CO, ME, GC, e altri 42 / MJ, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Eulex Kosovo

(Causa C-283/20)

(2020/C 297/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: CO, ME, GC, e altri 42

Convenuti: MJ, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Eulex Kosovo

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 8, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, dell'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) ⁽¹⁾, prima della sua modifica mediante la decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014 ⁽²⁾, se del caso in combinato disposto con ogni altra norma eventualmente rilevante, debbano essere interpretati nel senso che essi conferiscono al capomissione, a suo nome e per suo proprio conto, la qualità di datore di lavoro del personale civile internazionale in servizio presso la missione EULEX KOSOVO durante il periodo anteriore al 12 giugno 2014 o, tenuto conto in particolare degli articoli 8, paragrafo 5, e 9, paragrafo 3, dell'azione comune 2008/124/PESC prima della sua modifica intervenuta il 12 giugno 2014, nel senso che essi conferiscono la qualità di datore di lavoro all'Unione europea e/o a un'istituzione dell'Unione europea, quale la Commissione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Consiglio dell'Unione europea o qualsiasi altra istituzione, per conto della quale il capomissione avrebbe agito fino a tale data in virtù di un mandato, di una delega di poteri o di qualsiasi altra forma di rappresentanza da determinarsi se del caso.

⁽¹⁾ GU 2008, L 42, pag. 92.

⁽²⁾ Decisione che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU 2014, L 174, pag. 42).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire — Bobigny (Francia) il 30 giugno 2020 — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD

(Causa C-288/20)

(2020/C 297/44)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal judiciaire — Bobigny